



FERNANDO FILOGRANA  
VESCOVO DI NARDÒ-GALLIPOLI

Con decreto in data 4 febbraio 2001, il mio predecessore mons. Domenico Caliandro aveva concesso a tutti i presbiteri che esercitano il ministero in Diocesi la facoltà di rimettere nel foro interno sacramentale la censura *latae sententiae* di scomunica comminata con l'aborto, senza l'onere del ricorso di cui al canone 1357 § 2 del C.J.C. dalla I Domenica di Avvento alla Festa del Battesimo del Signore e dal Mercoledì delle Ceneri alla Solennità di Pentecoste.

Negli altri tempi dell'anno liturgico, la disciplina ordinaria assume valore pedagogico e dissuasivo e sottolinea la gravità del delitto di aborto, offrendo nel contempo al penitente l'opportunità di intervallare l'accusa del peccato dalla assoluzione con un periodo di tempo da impegnare nella riflessione, nell'ascolto della Parola di Dio, nella preghiera, nella carità e nella "congrua penitenza" (canone 1357 § 2). In forza del loro ufficio la predetta facoltà è ordinariamente propria del Canonico Penitenziere (canone 508 § 1) e dei Cappellani degli ospedali, limitatamente a detti luoghi (canone 566 § 2). Gli altri confessori, fermo restando comunque l'obbligo di ricorrere in seguito al Superiore competente, possono tuttavia rimettere la censura se al penitente risulti gravoso rimanere in stato di peccato grave per il tempo necessario a che il detto Superiore provveda in merito (canone 1357 § 1).

Mentre confermo la predetta disposizione per *i tempi forti*, perché anche nel tempo di estate siano facilitati i penitenti che visitano le nostre zone e tra i presbiteri sia più sentita la responsabilità nell'amministrare la Penitenza,

### DISPONGO

**che la predetta facoltà di rimettere nel foro interno sacramentale la censura *latae sententiae* per aborto procurato ai penitenti che mostrano le necessarie buone disposizioni, sia concessa a tutti i Presbiteri, che svolgono il ministero in Diocesi, per i mesi di luglio e agosto.**

Raccomando di tener conto dei canoni 1322-1324, i quali prescrivono che il penitente non incorre nella scomunica se ha commesso il delitto di aborto prima della maggiore età; se non era a conoscenza che a quel peccato era annessa una pena; se versava in stato di non pieno uso di ragione o di volontà non pienamente libera.